

CITTA' DI PONTECORVO

(Provincia di FROSINONE)

DELIBERA DI CONSIGLIO

COPIA

N°. 46 Del 30/9/2003

OGGETTO: Esame ed Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

L'anno **DUEMILATRE** il giorno **TRENTA**
del mese di **SETTEMBRE** alle ore **9,00**

Alla adunanza **straordinaria** di prima convocazione - seduta pubblica, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
ROSCIA RICCARDO	x		ROTONDO RENATO JR.	x	
FARLETTI ARCANGELO	x		RUSCITO GAETANO ARTURO	x	
DEL SIGNORE TOMMASO	x		MICHELETTI FRANCO	x	
CARNEVALE FERNANDO		1	FOLCARELLI BRUNO	x	
RECCIA ANGELO	x		LONGO DANIELE		3
TANZI GIUSEPPE	x		PECCHIOLI VALERIO		4
AGENORI ROSALBA		2	MORETTA ELEUTERIO		5
TRILLO' PAOLO	x		PEZZELLA TOMMASO		6
DI FOLCO ENZO	x		SATINI UMBERTO		7
D'AMATA NICOLA	x		CERRO ROBERTO		8
			DANELLA PATRIZIA	x	

13 8

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Prof. Riccardo Roscia** in qualità di Sindaco e alle ore 10,00, concluso l'appello, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al **n. 6** dell'ordine del giorno.

Assiste il Segretario Generale **Dr. Lorenzo Norcia**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL SINDACO PRESIDENTE

Introduce la discussione al punto n. 6 dell'odierno o.d.g. dando lettura della proposta di deliberazione concernente l'oggetto, corredata del prescritto parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 e depositata agli atti consiliari;

Aperta la discussione intervengono i consiglieri:

Danella: La quale chiede chiarimenti in ordine a chi sia l'attuale funzionario responsabile del servizio e perché la gestione non è più affidata alla soc. ALPI.

Il Presidente. Interviene per chiarire che la società ALPI ha comunicato di voler recedere dal contratto di concessione perché non è iscritta nel nuovo albo dei soggetti autorizzati dal Ministero di Grazia e Giustizia, per cui la gestione del servizio viene effettuata direttamente dal Comune ed il funzionario responsabile è Vinicio Carrocci nella qualità di responsabile dell'ufficio finanze e tributi.

Si dà atto che entrano in aula i consiglieri Carnevale e Satini. Ore 12,35. Presenti n. 15

Il Presidente continua informando il Consiglio che il presente regolamento serve proprio perché allo stato attuale il servizio è gestito in economia dal Comune stesso, senza concessione a terzi.

Si dà atto rientrano in aula i consiglieri Agenori e Pecchioli ed esce il consigliere Del Signore.. Ore 12,40. Presenti n. 16

Il Consigliere Danella chiede di fare la seguente dichiarazione di voto:

“ Il mio voto è contrario in primo luogo perché nel regolamento non si chiariscono alcune voci come la rimozione anticipata di manifesti oppure il volantinaggio in caso di particolari manifestazioni. Lasciando alla discrezionalità si possono creare casi di disparità di trattamento ai cittadini. Altro elemento oscuro e non sufficientemente chiarito è quello della passata gestione ad ALPI del servizio o eventualmente ad altri soggetti “.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione concernente l'oggetto, corredata del prescritto parere ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000, che si allega, depositata agli atti del fascicolo della presente deliberazione

Premesso:

- **Che** il vecchio Regolamento comunale disciplinante la pubblicità e le pp.aa. non è conforme alla nuova disciplina relativa all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pp.aa., introdotta dal D. Lgs. n. 507/1993;
- **Che** l'art. 3 del richiamato D. Lgs. n.507/1993, stabilisce che il comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni e delinea i contenuti essenziali del Regolamento comunale da adottarsi in materia, che per la sua natura di fonte normativa secondaria è finalizzato a completare la disciplina, per quanto non previsto dal D.Lgs. di che trattasi;

Atteso pertanto doversi procedere, ai sensi del Decreto Legislativo n. 507 del 15 dicembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, all'approvazione del nuovo **Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni**, da parte dell'organo consiliare.

Presa visione della proposta di Regolamento predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Finanze e Tributi (allegata);

Con votazione palese, resa per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti e con voti favorevoli n. 13, contrari n. 1 (Danella) ed astenuti n. 2 (Pecchioli e Satini);

DELIBERA

- 1) - Di approvare l'unito **Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni**, composto di 26 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) - Di demandare agli uffici competenti l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'approvazione dell'allegato Regolamento.
- 3) - Di dare atto che il nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni Comunale, entrerà in vigore dopo che la presente deliberazione sarà stata resa esecutiva mediante la sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e la conseguente ripubblicazione del Regolamento per altri 30 (trenta) giorni e la contemporanea pubblicazione all'Albo Pretorio e nei luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.
- 4) - Di dare atto altresì che dalla data di entrata in vigore del regolamento approvato con la presente deliberazione, restano abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni in esso contenute.
- 5) - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n.267/2000.

Regolamentopubblicitàepp.aa.doc

Il Responsabile del Servizio interessato


per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime il seguente parere in ordine alla proposta di deliberazione di C.C. ad oggetto: " **Esame ed Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni** ".

Favorevole.

data

16-9-03

FIRMA




Il Responsabile del Servizio Finanziario

per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere :

data

16-9-03

FIRMA



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell'art.55 della legge 142/90)

la somma da impegnare con la presente proposta determinata in L. _____ trova

copertura finanziaria al Capitolo _____ gestione competenza ad oggetto:

" _____ " che presenta la necessaria disponibilità.

data

FIRMA





Comune di Pontecorvo
Provincia di Frosinone

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 30-9-03

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 Ambito e scopo del regolamento
- ART. 2 Gestione del Servizio.
- ART. 3 Funzionario Responsabile.
- ART. 4 Classificazione del Comune.
- ART. 5 Categoria delle località.
- ART. 6 Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda.
- ART. 7 Superfici e ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni.
- ART. 8 Impianti privati per affissioni dirette
- ART. 9 Piano Generale degli impianti
- ART. 10 Autorizzazione
- ART. 11 Rimozione anticipata
- ART. 12 Divieti e limitazioni
- ART. 13 Materiale pubblicitario abusivo

TITOLO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

- ART. 14 Riferimenti normativi (presupposto, soggetto passivo, dichiarazioni, pagamento, modalità di applicazione dell'imposta, attività di accertamento.)
- ART. 15 Delle tariffe in genere.
- ART. 16 Pubblicità effettuata con veicoli.
- ART. 17 Pubblicità varia.

TITOLO III – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

ART. 18 Servizio delle Pubbliche Affissioni.

ART. 19 Diritto sulle Pubbliche Affissioni.

ART. 20 Esenzioni dal diritto.

ART. 21 Richiesta del servizio.

ART. 22 Spazi privati pe le affissioni.

ART. 23 Modalità per le affissioni.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 24 Sanzioni e attribuzioni del personale.

ART. 25 Entrata in vigore.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare dei Comuni¹, disciplina ed integra le modalità di applicazione dell'Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni contenute nelle vigenti disposizioni legislative². Esso definisce inoltre, anche con rinvio ad altri Regolamenti comunali, i divieti, i limiti e le modalità d'effettuazione della pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni.

2. Agli effetti del presente Regolamento, si intendono:

* per "imposta" e per "diritto", l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al D.Lgs. 15.12.1993 n. 507 e successive modificazioni.

* per "soggetto gestore" il **Comune di Pontecorvo** titolare della gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta di Pubblicità.

Art. 2 - Gestione del Servizio

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune di Pontecorvo direttamente o con affidamento in concessione ai soggetti abilitati in base alla legge³ e relativo Regolamento⁴ secondo le modalità per le procedure da questi previsti.

Art. 3 - Funzionario responsabile⁵

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

¹ D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, art.52

² D.Lgs. 15.12.1993 n. 507 e successive modificazioni

³ Art. 53 D.Lgs. 446 del 15/12/1997

⁴ D.M. n. 289 del 11/09/2000

⁵ Art.11 D.Lgs. 507/1993

Art. 4 – Classificazione del Comune

In applicazione dell'art.2 del D.LGs. 507/1993, il Comune di PONTECORVO è da considerarsi di classe IV.

Art. 5 – Categoria delle località

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, per quanto previsto dall'art. 4 comma 1 del D. Lgs. n. 507/1993, il territorio del Comune di PONTECORVO non è suddiviso in categorie.

E' prevista la sola categoria speciale per la pubblicità con striscioni per le seguenti strade :

- 1) **Via XXIV Maggio (da Largo Marconi al Campo Sportivo "Coccarelli",**
- 2) **Viale Porta Pia**
- 3) **Piazzale Porta Pia**
- 4) **Corso Vittorio Emanuele.**

Art. 6 – Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda.

Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 507/1993, le modalità di effettuazione della Pubblicità, la tipologia e la quantità degli impianti, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del Piano Generale degli Impianti sono disciplinati dal vigente Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico.

Art. 7 – Superfici e ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni.

1. La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni riferita alla popolazione residente al 31/12/2001 (n. abitanti 13.047) non deve essere inferiore a mq. _____.
2. La stessa superficie può essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.
3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 20% alle affissioni di natura istituzionale sociale o comunque prive di rilevanza economica e per l' 80% alle affissioni di natura commerciale.

Art. 8 – Impianti privati per affissioni dirette

1. Oltre a quella rilasciata al concessionario del pubblico servizio, non possono essere rilasciate altre concessioni relative agli impianti privati per affissioni dirette sul territorio comunale.

2. Qualora si riscontrassero nuove esigenze, in virtù ed in armonizzazione del piano generale degli impianti, si potrà, previa adozione di delibera di Giunta, attribuire a privati una determinata percentuale di spazi affissionistici.

Art. 9 – Piano Generale degli impianti

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dal Comune entro 3 anni dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Il Piano deve prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio Comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla pianificazione urbanistica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.

Art. 10 - Autorizzazione

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta a preventiva autorizzazione, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da imposta. Per la competenza e le procedure di rilascio dell'autorizzazione all'installazione si fa rinvio al Titolo IV del Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nel caso di pubblicità temporanea, visiva e/o acustica effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, degli stadi e degli impianti sportivi – purchè non visibili dalla strada - e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante limitatamente alle iniziative promozionali dell'impianto stesso;
3. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

Art. 11 – Rimozione anticipata.

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare del mezzo avrà diritto al rimborso della quota d'imposta corrispondente al solo periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino della sede allo stato preesistente.
3. Spetta all'interessato provvedere alla rimozione della pubblicità entro la data indicata nell'ordinanza. Qualora non vi provveda, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti disciplinari conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Art. 12 - Divieti e limitazioni

1. I divieti e le eliminazioni delle forme pubblicitarie sono quelli previsti dal Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La pubblicità fonica è autorizzata dal Comune ed è ammessa nei limiti di quanto stabilito all'art. 26 del Regolamento per la disciplina degli Impianti di Pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico.
3. È vietato in tutto il territorio Comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli, salvo specifica autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale in occasione di particolari manifestazioni.

Art. 13 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi approvati e a ciò destinati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni e/o i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, sono sanzionate e rimosse secondo le procedure previste dalle normative vigenti.
5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.
6. Il soggetto Gestore può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24 comma 2 del D.Lgs 507/93, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10 del suddetto Decreto Legislativo.

TITOLO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 14 – Riferimenti normativi (presupposto, soggetto passivo, dichiarazioni, pagamento, modalità di applicazione dell'imposta, attività di accertamento).

Le disposizioni di legge⁶ che disciplinano il presupposto dell'imposta, il soggetto passivo, le modalità di applicazione dell'imposta, la dichiarazione, il pagamento dell'imposta, la rettifica e l'accertamento d'ufficio, la pubblicità ordinaria, la pubblicità varia, le riduzioni e le esenzioni s'intendono qui riportate come da testo vigente ed integrate dalla normativa contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente titolo.

a) Presupposto dell'imposta

1. E' soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
Per attività economica si intende lo scambio di beni e la fornitura di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che, per natura o statuto, non si prefigge scopo di lucro.
3. L'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, costituisce forma pubblicitaria e, come tale, da assoggettare all'imposta.

b) Soggetto passivo⁷

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

d) Dichiarazione per l'effettuazione di pubblicità

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare la dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate tutte le caratteristiche previste dalla legge per l'esatta determinazione del tributo, la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati e l'identificazione del relativo materiale.

⁶ D.Lgs. 15.11.1993 n.507, artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e successive modificazioni.

⁷ Art.6 D.LGs. n.507 del 15/11/1993.

La dichiarazione va presentata al Soggetto Gestore:

- a. direttamente, nel qual caso il soggetto gestore rilascia ricevuta;
- b. tramite posta;
- c. a mezzo fax.

Il modello di dichiarazione deve essere predisposto dal soggetto gestore e messo a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino le modifiche della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione;
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano modifiche degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato.

e) Pagamento dell'imposta.

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Soggetto gestore, con arrotondamento ai centesimi di euro.
2. Per le affissioni non aventi carattere commerciale, il pagamento può essere effettuato in contanti o mediante assegno circolare o vaglia postale contestualmente alla richiesta.
3. L'attestazione del pagamento dell'imposta, effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno tre anni ed essere esibita a richiesta del Soggetto Gestore.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate con scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, qualora sia di importo superiore a euro 1.549,37;
5. Il contribuente è tenuto a comunicare al Soggetto Gestore l'intendimento a volere corrispondere l'imposta ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

f) Attività di accertamento

Nell'avviso di accertamento devono essere precisati i termini utili per la presentazione di eventuale ricorso e l'organo a cui indirizzarlo.

g) Modalità di applicazione dell'imposta

1. I riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne di superficie cumulativa superiore a 5 mq. e le frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti collocate su un unico mezzo di supporto costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari.

2. Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità intendendosi per tali quelli che hanno più di due facce, si rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se riproducono lo stesso messaggio pubblicitario.
3. L'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre oppure costituita da più moduli componibili, è considerata unico mezzo pubblicitario, come tale, da assoggettare alla imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende.
4. Se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non poter essere contenuta in un'unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

Art. 15 – Delle tariffe in genere.

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro i termini di legge⁸ e si applicano dal 1 gennaio dell'anno cui si riferiscono. Qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 16 – Pubblicità effettuata con veicoli

- 1) L'apposizione di scritte pubblicitarie all'interno e all'esterno dei veicoli è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
- 2) La pubblicità visiva effettuata su veicoli si considera sempre annuale a prescindere dal tempo in cui viene usato il veicolo e dalle sue eventuali soste per esigenze di servizio e manutenzione.
- 3) Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.
- 4) L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli adibiti ai trasporti aziendali, sia per conto proprio che per conto terzi, del nome, dell'indirizzo, del marchio, del sito internet, indirizzo e-mail inerenti l'impresa che effettua il trasporto o relativi all'azienda che l'ha commissionato limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni; per gli autotrasportatori associati in cooperative o consorzi di trasporto, l'esenzione si estende anche all'indicazione dei dati della cooperativa o del consorzio di appartenenza.⁹

Art. 17 – Pubblicità varia

- 1) I mezzi pubblicitari gonfiabili non collocati al suolo ma sospesi in aria sono assimilati ai palloni frenati¹⁰ con conseguente applicazione delle relative tariffe e modalità.
- 2) Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è applicata in base alle

⁸ Art.3 comma 5 D.Lgs. 507/1993

⁹ Art. 13 D.Lgs. 507/1993 (comma aggiunto all'art.13 dalla L. 27/02/2002 n.16 e dalla Legge 24/04/2002 n.75 di conversione del D.L. 22/02/2002 n.13).

¹⁰ Art. 15 comma 3 D.Lgs. 507/1993.

tariffe deliberate . Per "ciascun punto di pubblicità" si intende ogni fonte di diffusione di pubblicità fonica.

TITOLO III - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 18 – Servizio delle Pubbliche Affissioni

- 1) Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di PONTECORVO costituiscono servizio obbligatorio, di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Art. 19 – Diritto sulle pubbliche affissioni.

L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono rispettivamente disciplinati dagli articoli di legge¹¹ le cui disposizioni s'intendono qui richiamate come da testo vigente ed integrate dalla normativa contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente titolo.

Art. 20 – Esenzioni dal diritto.

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio. Si considerano inoltre esenti anche i manifesti che, pur riportando anche l'indicazione di soggetti privati perché finanziatori, riguardano attività istituzionali del Comune e semprechè l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo.

Art. 21 – Richiesta del servizio

Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare, in tempo utile, al servizio comunale o al Concessionario apposita richiesta scritta, con l'indicazione dei manifesti che si vogliono affiggere e, contestualmente, effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo diritto.

Art. 22 – Spazi privati per le affissioni

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati anche su beni di privati previo consenso dei proprietari.
2. Gli assistiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività del cantiere.
3. Gli spazi sugli assistiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell'art 6 del presente Regolamento.

¹¹ D.Lgs. 507/1993 artt. 18 – 19 – 20 – 21 – 22.

4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

Art. 23 – Modalità per le affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
2. Presso il servizio affissioni è tenuto un apposito registro nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute.
3. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Soggetto Gestore deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore: In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il Soggetto Gestore deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Soggetto Gestore è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.
8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
9. Il Soggetto Gestore ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di euro 25.82 per ciascuna commissione.
11. Nell'ufficio del Servizio delle Pubbliche Affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
12. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Soggetto Gestore non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata

presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

13. Il Comune autorizza le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci funebri, previa accettazione sottoscritta da parte dei medesimi di attenersi alle condizioni poste dal Comune stesso.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 24 - Sanzioni e attribuzioni del personale

1. Le sanzioni amministrative (comprese quelle tributarie) sono applicate nelle misure e con le modalità stabilite dalla legge¹²;

SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

- 1 - Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del presente Reg.to si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi;
- 2 - Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è omesso o ritardato;
- 3 - Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento;
- 4 - Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi mora nella misura percentuale stabilita dalla legge. In vigore del D.lgs 507/93, tale misura è fissata nel 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

- 1 - Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto.
- 2 - Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da Euro 103.29 a Euro 1032.90, in particolare, le seguenti violazioni sono così sanzionate:
- installazione abusiva di impianti pubblicitari su suolo di proprietà pubblica o privata, per ciascun impianto Euro 258.23,
 - esposizione abusiva di pubblicità, manifesti o scritte su impianti comunali e privati, monumenti, edifici pubblici e privati, per ciascun punto di esposizione o scritta Euro 103.29

¹² D. Lgs. 471 -- 472 -- 473 del dicembre 1997

- esposizione abusiva di striscioni su vie o piazze per ciascuno striscione Euro 103.29
- effettuazione di qualsiasi forma di pubblicità non autorizzata Euro 103.29
- altre violazioni saranno sanzionate dal Sindaco su motivata proposta del Comando di Polizia Municipale.

3 - Le sanzioni di cui ai precedenti commi saranno notificate agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, con gli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi: in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le relative spese.

4 - Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso, addebitando ai responsabile le relative spese.

5 - I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi;

- nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita dall'ordinanza stessa;

6 - In caso di gestione, il Concessionario segnalerà le violazioni di cui al presente articolo, al Comando di Polizia Urbana, per i conseguenti adempimenti.

CONTENZIOSO

1 - Contro gli atti d'accertamento è ammesso ricorso alla Commissione tributaria Provinciale con le modalità previste dalla normativa di settore.

2. Gli agenti del Comando di Polizia Municipale, il personale addetto alla gestione dell'imposta sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni, nonché il personale preposto al rilascio delle autorizzazioni, sono autorizzati, nei limiti del servizio cui sono destinati, ad eseguire controlli e verifiche della pubblicità effettuata e dei manifesti affissi.

3. Il personale di cui al precedente comma 2°, in relazione alle proprie competenze (rilascio dell'autorizzazione o applicazione del tributo), provvede anche all'applicazione ed alla riscossione delle rispettive sanzioni amministrative.

Art. 25 – Insegne d'esercizio – definizione

Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte (comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente (opachi, luminosi o illuminati che siano) esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta (marchi compresi), la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro

funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze (ad esempio su area pubblica come il marciapiede antistante, il parcheggio di un centro commerciale o il punto d'intersezione con la via principale qualora l'esercizio sia posto in una strada interna):

Art. 26: Insegne d'esercizio – criteri di valutazione e modalità d'esenzione

L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.¹³ Ai fini della relativa l'esenzione, sono stabiliti i seguenti criteri di valutazione e le seguenti modalità:

- le singole insegne unitarie riportanti sia i dati necessari per l'individuazione dell'esercizio sia il marchio o il nome di un prodotto (cosiddette "insegne miste", es: "bar sport/caffè xxx") sono assimilate a quelle d'esercizio purché il prodotto o il marchio reclamizzato sia riconducibile all'attività esercitata e sempre che il soggetto passivo della relativa imposta (e poi dell'eventuale esenzione) sia il titolare dell'esercizio e non il produttore dei beni o dei servizi: gli ulteriori e distinti mezzi pubblicitari esposti in aggiunta a quelli d'esercizio, contenenti il solo marchio o la sola indicazione dei prodotti commercializzati, non sono considerati insegne d'esercizio e non sono pertanto passibili d'esenzione, salvo il caso in cui l'esposizione di un mezzo avente tali caratteristiche non costituisca l'unico strumento identificativo dell'esercizio interessato e svolga pertanto, anche se indirettamente, la funzione principale d'indicare il luogo ove si realizza l'attività economica: anche in questo caso, ai fini dell'esenzione, valgono ovviamente (oltre al non superamento dei 5 mq. di superficie) le limitazioni precedentemente indicate per le cosiddette "insegne miste", ovvero marchio o indicazione del prodotto riconducibili all'attività esercitata e soggettività passiva del titolare;
- sono considerate insegne d'esercizio anche quelle apposte per l'individuazione dei negozi in "franchising" e simili ("concessionari monomarca") nonché le insegne recanti il logo delle società petrolifere e finalizzate a contraddistinguere le stazioni di servizio dei distributori di carburanti;
- nel caso in cui (come per Banche, Assicurazioni, ecc...), oltre all'unità principale o alla sede, esistano unità secondarie (filiali o esercizi ubicati in luoghi diversi dalla sede o dall'unità principale), l'esenzione in oggetto si applica considerando ogni singolo punto di vendita o di produzione di beni o servizi; di conseguenza, le insegne da prendere in considerazione ai fini del computo della superficie complessiva da esentare sono tutte quelle d'esercizio installate presso ogni singola "unità operativa";
- l'esenzione prevista si applica alle insegne d'esercizio sino ad una superficie complessiva massima di mq. 5 ed è riconosciuta, sino al limite previsto, anche nel caso di pluralità d'insegne installate presso ogni singolo esercizio o presso ogni singola "unità operativa";

¹³ D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni (comma aggiunto all'art. 17 dal comma 1 dell'art. 10 della Legge 28.dicembre 2001, n. 448)

nel caso in cui la superficie complessiva delle insegne d'esercizio superi il citato limite di mq. 5. L'imposta è dovuta per l'intera superficie senza detrazione alcuna:

- ai fini del calcolo della superficie complessiva delle insegne d'esercizio, sono utilizzate le superfici fiscali unitarie relative a ogni singolo mezzo, ovvero quelle arrotondate ai sensi dell'art. 7, comma 2° del Decreto legislativo 15.11.1993, n. 507;
- per evidenti motivi di equità e perequazione fiscale, sono altresì esonerate dal tributo le targhe (e simili) relative all'indicazione del nome o dell'attività dei liberi professionisti, ovvero dei soggetti di cui all'art. 2229 del Codice civile.

Il presente Regolamento sostituisce il precedente ed entra in vigore il 01.01.2003.

Letto, confermato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE
f.to (Prof. Riccardo Roscia)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (Geom. Arcangelo Farletti)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (dr. Lorenzo Norcia)

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, addi _____

VISTO : Il Sindaco

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione dell'addetto al servizio, copia della presente :

- è stata affissa all'albo pretorio del Comune il giorno _____ e rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000.

dalla Residenza Municipale, addi _____

L'ADDETTO AL SERVIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva:

- ex art. 134, comma. 3° del D. Lgs. n. 267/2000. a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per dieci giorni consecutivi senza che sia pervenuta alcuna richiesta di sottoposizione al controllo di legittimità.

- ex art. 134, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000.

Pontecorvo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

REGIONE LAZIO - SEZIONE CONTROLLO FROSINONE,

Visti gli atti d'Ufficio SI CERTIFICA che il CO.RE.CO., nella seduta del _____ con decisione n. _____ ha adottato il seguente provvedimento : _____

Frosinone, li _____

IL COMPILATORE
F.to illegibile

IL SEGRETARIO
F.to illegibile

Assegnata per l'esecuzione al Capo Settore _____ /Servizio _____

Pontecorvo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE